ERSA – Agenzia rurale per lo sviluppo rurale

Servizio Promozione, Statistica agraria e Marketing

Legge regionale 22 luglio 1996 n. 25

Disciplina dell’agriturismo

Art. 2 (*Definizioni*)

- 1 . Per attività agrituristiche si intendono le attività di ricezione e ospitalità esercitate dagli imprenditori agricoli nei limiti previsti dall'art. 2135 del Codice Civile, iscritti nel registro di cui all'art. 8 della legge 29 dicembre 1993 n. 580 (riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura), e dai familiari di cui all'art. 230 bis del codice civile, attraverso l'utilizzazione della propria azienda**, in rapporto di connessione e complementarietà** rispetto alle attività di coltivazione del fondo, di silvicoltura, di allevamento di animali, di acquacoltura e di pesca che devono comunque rimanere principali.

2. Fatte salve le più favorevoli disposizioni delle leggi di settore, all'imprenditore ittico si applicano le disposizioni previste per l'imprenditore agricolo ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 9 gennaio 2012 n. 4 e pertanto **l'attività itti-turistica è assimilata a quella agrituristica** in armonia con l'articolo 12 delle legge 20 febbraio 2006 n. 96 (Disciplina dell'Agriturismo) e con gli articolo 2 e 3 dello stesso decreto legislativo 4/2012. Se non espressamente previsto dalla normativa quanto disposto dalla presente legge per l'attività agrituristica si applica anche all'attività itti-turistica e i riferimenti all'attività agricola e ai prodotti agricoli devono intendersi anche all'attività e ai prodotti della pesca.

- 3. Il carattere di principalità dell’attività di coltivazione del fondo, di silvicoltura , di allevamento di animali, di acquacoltura e di pesca rispetto a quella agrituristica si intende realizzato quando in quest’ultima vengono utilizzati spazi aziendali e prodotti derivanti prevalentemente dall’attività agricola e **il tempo lavoro impiegato nell’attività agricola è superiore a quello impiegato nell’attività agrituristica.**

Art. 7 (*Elenco degli operatori agrituristici)*

- 1. E’ istituito presso l’ufficio del Registro delle imprese della Camera di commercio, indusitria, artigianato e agricoltura di ciascuna provincia , l’elenco provinciale degli operatori agrituristici.
- 2. L’iscrizione nell’elenco costituisce condizione necessaria per la presentazione della segnalazione certificata di inizio attività SCIA.

Art. 8 (*Iscrizione e cancellazione nell' elenco)*

- 1. Le domande di iscrizione nell'elenco sono presentate all'Ufficio del Registro delle imprese corredate dalla documentazione attestante il possesso dei requisiti di cui all'art. 7, della descrizione dettagliata delle caratteristiche dell'azienda e dell'attività che il richiedente intende svolgere **nonché dell'attestazione di frequenza a specifico corso** di almeno novanta ore di formazione professionale per operatori agrituristici, ovvero dell'impegno alla frequenza del medesimo antro un anno dall'iscrizione nell'elenco.
- …..
- 3. Ai fini dell'iscrizione nell'elenco non sono obbligatori l'attestazione o l'impegno alla frequenza del corso di formazione professionale quando il richiedente risulti in possesso di **diploma universitario o di istruzione secondaria superiore** ovvero di qualifica di operatore agroambientale, agrituristico o agroindustriale conseguito a seguito di corso di durata almeno triennale presso un istituto professionale di Stato o equiparato.

Art. 9 *(Segnalazione certificata di inizio attività)*

- 1. I soggetti interessati all'esercizio di attività agrituristica presentano al Comune ove sono ubicati gli immobili destinati all'attività medesima segnalazione di inizio attività (SCIA) ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 quanto segue:
- a) l'iscrizione nell'elenco;
- b) la descrizione dell'azienda, delle produzioni aziendali e delle attività agrituristiche per le quali si presenta la SCIA , specificando la capacità recettiva e il periodo di apertura annuo , dalle quali si possa evincere il rispetto delle disposizioni di cui all'art. 2, commi 1 e 3;
- c) il personale utilizzato;
- d) gli edifici e le aree da utilizzare ai fini agrituristici, allegando le relative planimetrie, la proprietà degli stessi o il titolo di conduzione qualora non proprietario;
- ……
- 2. Copia della SCIA è **trasmessa dal Comune** alle commissioni provinciali di cui all'articolo 8, alla Direzione centrale competente in materia di agriturismo e **all'ERSA.**

AL COMUNE DI .....

SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA' PER L'ESERCIZIO DI ATTIVITÀ AGRITURISTICHE:
❑ a) ospitalità per soggiorno in appositi locali aziendali a ciò adibiti;
❑ b) accoglimento in spazi aperti destinati alla sosta di campeggiatori o turisti muniti di altri mezzi di pernottamento autonomi e mobili;
❑ c) somministrazione di pasti e bevande, compresi gli alcolici e superalcolici, tipici della Regione, ricavati prevalentemente da prodotti aziendali ottenuti attraverso lavorazioni interne o esterne all'azienda;
❑ d) organizzazione di attività didattiche, ricreative, di tipo sportivo e culturale, nonché di iniziative espositive dedicate alle testimonianze del mondo rurale ancorché svolte all'esterno dei beni fondiari nella disponibilità dell'impresa;
❑ e) organizzazione di attività escursionistiche con veicoli tipici in ambito rurale e con mezzi nautici tipici in ambito fluviale e lagunare;
❑ f) vendita dei prodotti dell'azienda agricola, nei locali adibiti all'attività agrituristica;
❑ g) organizzazione di attività agrituristico-venatoria, nel rispetto della normativa vigente in materia venatoria;
❑ h) il nolo di cicli e mezzi nautici;

(L.R. 22 luglio 1996, n. 25 e successive modifiche ed integrazioni – D.P.R. 11 ottobre 2011, n. 0234/Pres, art. 49, c. 4 bis della legge 122/2010)

La/Il sottoscritta/o _____

nata/o a _____ pr. _____ il _____ ,

di cittadinanza _____ codice fiscale _____

con residenza a _____ pr. ___ via _____ n. ___

tel. / fax _____ cell. _____ e-mail _____

in qualità di:

❑ titolare dell'impresa individuale _____

oppure

scia - Microsoft Word
File Home Inserisci Layout di pagina Riferimenti Lettere Revisione Visualizza
Incolla Taglia Copia Copia formato Appunti
Arial 11 Carattere
Paragrafo
AaBbCcI ¶ Normale AaBbCcI ¶ Nessuna... AaBbC Titolo 1 AaBbCc Titolo 2 AaB Titolo AaBbCc. Sottotitolo Cambia stili
Stili
Trova Sostituisci Seleziona Modifica

❑ nuova apertura;

❑ ampliamento dell'attività (specificare) _____

❑ variazione titolarità per (specificare: subingresso per costituzione di società, subingresso mortis causa o altro) _____

D I C H I A R A

sotto la personale responsabilità e per la facoltà concessagli dagli artt. 46, 47 e 48 D.P.R. 28/12/2000, n. 445 (contenente il Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), consapevole delle pene previste dal Codice penale e da leggi speciali in materia, ai sensi dell'art. 76 del suddetto Testo Unico nel caso di dichiarazioni mendaci, falsità in atti e uso di atti falsi:

1) di essere in possesso dell'attestato di iscrizione nell'Elenco degli operatori agrituristici rilasciato dalla C.C.I.A.A. di ……..;

2) che le attività agrituristiche si pongono in rapporto di connessione e complementarietà rispetto alle attività di coltivazione del fondo, le quali rimangono principali ai sensi dell'art. 2 comma 1 e 3 della L.R. 25/96 e sue modifiche ed integrazioni come si evince dalle seguenti descrizioni:

- colture attualmente praticate (specificare tipi di colture e varietà, es uva da vino bianca o rossa, uva DOC o da tavola, se pianeggiante P, o acclive A, se irriguo I):

Tipo di coltura	P/A/I	Sup. Ha
		. .
		. .
		. .
		. .
		. .
		. .

Tipo di coltura	P/A/I	Sup. Ha
		. .
		. .
		. .
		. .
		. .
		. .

Numero corpi fondiari _____ Superficie totale dell'azienda ha_____

- bestiame attualmente allevato (varietà e numero capi):

Pagina: 3 di 12 Parole: 2.202 Italiano (Italia) 100%

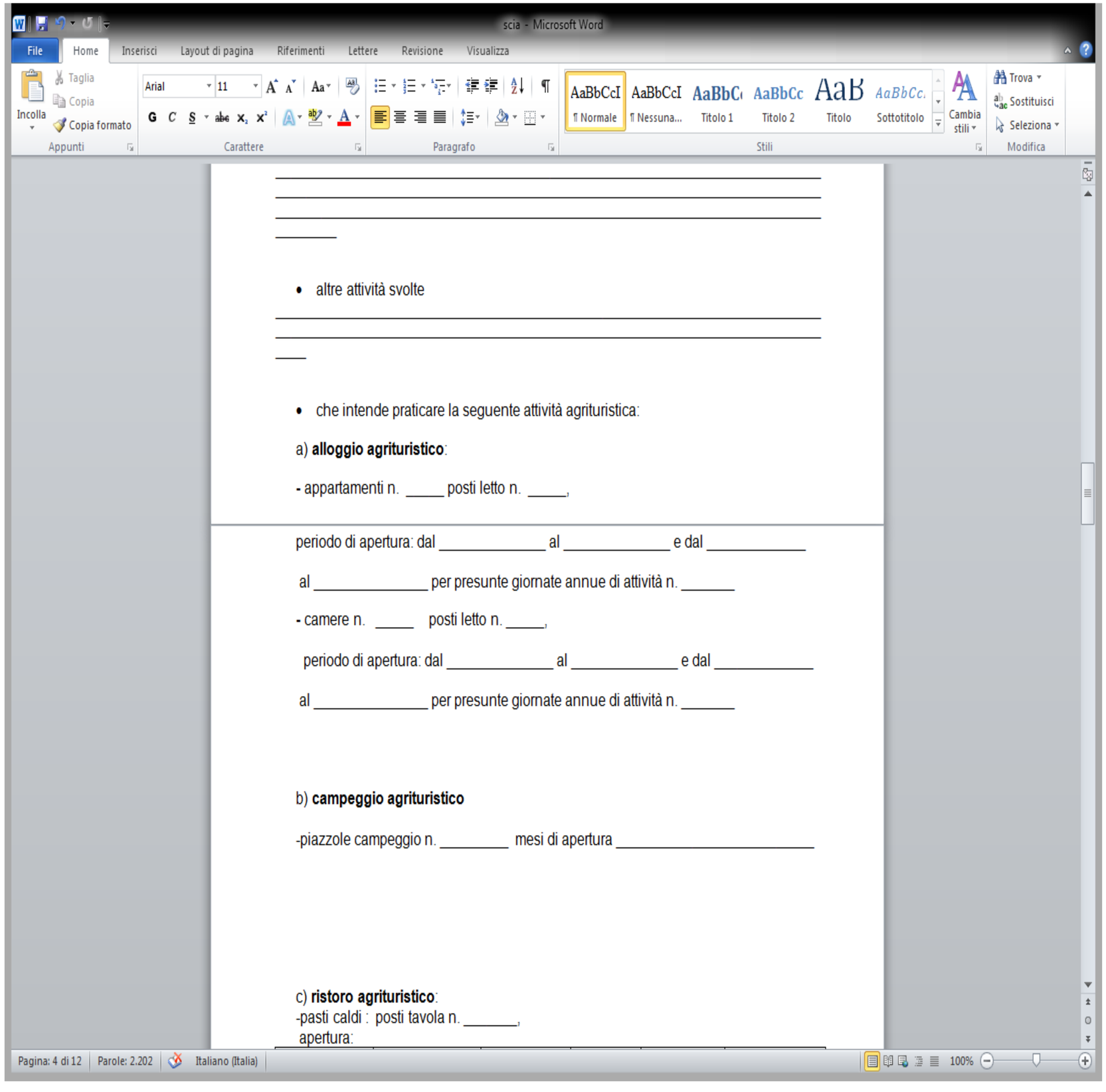

- altre attività svolte

- che intende praticare la seguente attività agrituristica:

a) **alloggio agrituristico**:

- appartamenti n. _____ posti letto n. _____,

periodo di apertura: dal _____ al _____ e dal _____

al _____ per presunte giornate annue di attività n. _____

- camere n. _____ posti letto n. _____,

periodo di apertura: dal _____ al _____ e dal _____

al _____ per presunte giornate annue di attività n. _____

b) **campeggio agrituristico**

-piazzole campeggio n. _____ mesi di apertura _____

c) **ristoro agrituristico**:
-pasti caldi : posti tavola n. _____,
apertura:

c) **ristoro agrituristico**:
-pasti caldi : posti tavola n. _____,
apertura:

dal	al	giorni	solo cena	solo pranzo	pranzo e cena
		Lunedì			
		Martedì			
		Mercoledì			
		Giovedì			
		Venerdì			
		Sabato			
		Domenica			
dal	al	giorni	solo cena	solo pranzo	pranzo e cena
		Lunedì			
		Martedì			
		Mercoledì			
		Giovedì			
		Venerdì			
		Sabato			
		Domenica			
dal	al	giorni	solo cena	solo pranzo	pranzo e cena
		Lunedì			
		Martedì			
		Mercoledì			
		Giovedì			
		Venerdì			
		Sabato			
		Domenica			

-spuntini freddi (ovvero cibi non cucinati) : posti tavola n. _____,
apertura:

dal	al	giorni	solo cena	solo pranzo	pranzo e cena

Art. 11 *(Vigilanza)*

- 1. L’ERSA provvede ad effettuare **ispezioni e controlli nelle aziende agrituristiche** ai fini di accertare che l’attività agrituristica sia svolta in conformità alle prescrizioni della presente legge e del regolamento di cui all’art.5.
- 2. Le ispezioni e i controlli sono effettuati su ogni azienda che viene iscritta nell’elenco entro un anno dall’inizio dell’attività agrituristica. Annualmente sono effettuati su almeno il 20% delle aziende agrituristiche iscritte secondo le modalità previste dal regolamento di cui all’articolo 5.

- 3. I titolare dell’azienda devono consentire al personale incaricato delle ispezioni e dei controlli il libero accesso a tutte le parti dell’azienda agricola utilizzate a scopo agrituristica e devono fornire ogni informazione e collaborazione richiesta, nonché esibire documenti e registri.
- 4. A conclusione di ciascuna ispezione o controllo viene redatto un verbale , copia del quale è inviata al titolare dell’azienda, al Comune di pertinenza e alla commissione provinciale di cui all’articolo 8.

- 5. Fermo restando quanto previsto ai commi 1,2,3 e 4 al Comune compete la vigilanza sul rispetto dei limiti e delle modalità indicati nella SCIA, sul permanere delle condizioni per l’esercizio dell’attività e sul rispetto della previsione di cui all’articolo 20.

Art. 12 *(Sospensione e decadenza dell'attività)*

- 1. L'attività agrituristica **è sospesa dal Comune per un periodo che va da un minimo di dieci a un massimo di trenta giorni di apertura** per la violazione degli obblighi di cui all'articolo 10 comma 1, lettera a) (rispetto del regolamento regionale) e d) (limiti e modalità indicate nella SCIA).
- 2. **Il Comune dispone la decadenza** dell'esercizio dell'attività agrituristica qualora l'operatore agrituristico:
- a) abbia sospeso l'attività da almeno un anno, salvo cause di forza maggiore;
- b) sia stato cancellato dall'elenco;
- c) abbia commesso nello stesso anno solare la violazione degli obblighi di cui all'articolo 10, comma 1, lettera a) o d), dopo aver subito due provvedimenti di sospensione ai sensi del comma 1;
- d) Abbia commesso nello stesso anno solare la quarta violazione degli obblighi di cui all'articolo 10, comma 1, lettera b) (esporre al pubblico le tariffe , i prezzi praticati e il marchio regionale);
- e) abbia commesso la violazione degli obblighi di cui all'articolo 10 comma 1, lettera a) o d), dopo aver subito tre provvedimenti di sospensione ai sensi del comma 1;
- f) non soddisfi il rapporto di connessione e complementarietà dell'attività agrituristica;
- g) effettui l'attività agrituristica con contratto di associazione in compartecipazione , in violazione dell'articolo 3 comma2 (solo se le parti sono imprenditori agricoli professionali);
- 2. Qualora venga disposta la decadenza ai sensi della lettera f) l'operatore po' presentare al Comune una nuova SCIA purché sia trascorso un anno dall'emanazione del provvedimento;
- 4. I provvedimenti di sospensione e decadenza sono comunicati all'operatore agrituristico, alla Direzione centrale competente, all'**ERSA** e alla Commissione provinciale per territorio.

Art. 13 *(Formazione professionale)*

- 1. l’ERSA provvede all’organizzazione di corsi di formazione e di aggiornamento professionale per gli operatori agrituristici, anche in convenzione con soggetti idonei in materia di formazione professionale

Regolamento recante criteri e modalità per l’esercizio dell’attività di agriturismo

(approvato con Decreto del Presidente della Regione n. 234 /2011)

In attuazione dell’articolo 5 della legge regionale 22 luglio 1996, n. 25 (Disciplina dell’agriturismo)

Art.4 *(Ospitalità)*

- 1. L’attività di alloggio agrituristico è esercitata in locali aziendali appositamente predisposti, costituiti da stanze singole, monolocali o appartamenti e il servizio può essere comprensivo o meno di prima colazione, mezza pensione o pensione completa.
- 2. Per ciascuna azienda agrituristica il **numero massimo di posti letto è trenta**, eventualmente elevabile a quaranta qualora almeno dieci siano in unità abitative indipendenti, costituite da monolocali o appartamenti. Le caratteristiche dei locali sono quelle previste per gli immobili adibiti a civile abitazione.
- 3. Nelle camere e nelle unità abitative indipendenti è consentito aggiungere , in via temporanea e solo su richiesta del cliente, un ulteriore posto letto.

Art. 5 *(Produzione e somministrazione pasti e bevande)*

- 3. Per la preparazione delle pietanze sono rispettati, in termini di valore annuo, i seguenti parametri di provenienza delle materie prime:
- A) almeno **55 per cento per i prodotti di provenienza aziendale**, ridotto al **40 per cento per imprese al di sopra dei 300 metri sul livello del mare** e site in **provincia di Trieste** (ex comunità montana del Carso).
- B) **al massimo 25 per cento per i prodotti regionali** acquistati da altre aziende agricole singole o associate e per i prodotti tipici, aumentato al **40 percento per le imprese di cui sopra** e **al 55 per cento per le imprese site ad un altitudine superiore a 500 metri** sul livello del mare.
- C) **al massimo 20 per cento per prodotti acquistati liberamente sul mercato**
- L'acqua minerale, i condimenti, sale, pepe, spezie esulano dalle percentuali.
- La materia prima utilizzata per la somministrazione della prima colazione abbinata al pernottamento non rientra nel calcolo se l'azienda non pratica anche attività di ristoro.

Art. 6 *(Ristoro agrituristico, limiti di aperture e posti a sedere)*

- Il limite massimo di apertura è **di 240 giorni**, che può esser frazionato nell'anno. L'apertura anche di una sola ora è considerata equivalente ad un giorno di apertura. Il limite non si applica per attività al di sopra dei 500 metri sul mare, somministrazione pasti solo agli ospiti alloggiati, somministrazione di spuntini.

Art. 22 *(Modalità per la classificazione delle aziende agrituristiche)*

- 1. La classificazione delle aziende agrituristiche è limitata a quelle che svolgono **attività di ricezione e ospitalità**.
- 2. La classificazione delle aziende agrituristiche viene effettuata dall'**ERSA**.
- …
- 5. I livelli di classificazione, in base ai requisiti soddisfatti e ai punteggi ottenuti con i parametri indicati nelle tabelle I e II dell'allegato B, sono così determinati:
- A) una margherita
- B) due margherite
- C) tre margherite
- D) quattro margherite
- E) cinque margherite

http://www.ersa.fvg.it/tematiche/agriturismo/norme-e-moduli/Regolamento%20agriturismo%202011.pd - Windows Internet Explorer
http://www.ersa.fvg.it/tematiche/agriturismo/norme-e-moduli/Regolamento%20agriturismo%202011.pdf
File Modifica Vai a Preferiti ?
Preferiti Siti suggeriti Raccolta Web Slice
http://www.regi... http://www.regi... http://www.e... Arredamento ed ...
Inizio Feeds (J) Leggi posta Stampa Pagina Sicurezza Strumenti ?

SCHEDA DI CLASSIFICAZIONE DELLE AZIENDE AGRITURISTICHE

Impresa _____

Comune _____ Operatore agrituristico_____

TABELLA I Requisiti strutturali		PUNTI	TABELLA II Requisiti caratteristici		PUNTI
N.	DESCRIZIONE REQUISITI STRUTTURALI		N.	DESCRIZIONE REQUISITI CARATTERISTICI	
1	Esterno edifici: -decoroso con materiali normali -con materiali tipici della zona	 2 3	1	Accoglienza agli ospiti: -solo all' arrivo - Disponibilità di almeno 4 ore/giorno - Disponibilità di almeno 8 ore/giorno	1 2 3
2	Interno edifici: -rifinito -conservazione tipologia tradizionale	2 3	2	Pertinenze esterne: - ordinati e fruibili -comprendenti spazi verdi fruibili	2 3
3	Funzionalità spazi interni	1	3	Paesaggio: -panorama -natura e panorama	2 3
4	Riscaldamento: - centralizzato -autonomo per unità abitativa	1 2	4	Spazio verde: - comune ed attrezzato -esclusivo e attrezzato per unità abitativa	2 3
5	Arredamento: - funzionale -superiore alle dotazioni minime	1 2	5	Fabbricati aziendali: -di pregio -edifici storici e di pregio	2 3
6	Bagni: - uno ogni 2 unità abitative -1 bagno per ogni unità abitativa	1 2	6	Arredi: -di pregio -antichi	2 3
7	Disponibilità per gli ospiti di cucina e relativa attrezzatura	1	7	Aree con esposizione organizzata attrezzi connessi all'agricoltura	2
8	Unità abitativa per persone diversamente abili	2	8	Coltivazioni: - tradizionali - DO, IG, Prodotti tradizionali regionali,	1

210 x 297 mm
Fatto
Area sconosciuta | Modalità protetta: disattivata

Art. 23 *(Vigilanza)*

1. L'Amministrazione regionale con ispezioni e controlli attivati anche su richiesta del Comune, della Provincia o della Comunità Montana competenti, accerta che l'attività agrituristica sia svolta in conformità a quanto prescritto dalla legge regionale 25/1996 e dal presente regolamento, in particolare:

a) che l'attività agrituristica sia svolta in **rapporto di connessione e complementarietà** con l'attività di coltivazione del fondo, di silvicoltura, di allevamento del bestiame, di acquacoltura e di pesca che devono rimanere principali;

b) **che le ore lavoro impiegate nell'attività agricola, denominate tempo lavoro, siano superiori a quelle impiegate nell'attività agrituristica**;

- c) **che il valore annuo della materia prima utilizzata e fatturata per la somministrazione di pasti e spuntini rispetti quanto stabilito dal presente regolamento**;
- d) che vengano **rispettati i limiti temporali e di capienza** fissati nell'autorizzazione comunale, che comunque non devono superare quelli previsti dal presente regolamento;
- e) che venga mantenuto il **prescritto vincolo di destinazione** disposto dall'articolo 19 della legge regionale 25/1996 qualora l'azienda abbia beneficiato dei contributi previsiti dalla medesima legge.